

CONVENZIONE

FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DI PSICOLOGIA

TRA

l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede in Caserta, Via Abramo Lincoln, n.5, - CAP 81100, partita IVA 02044190615 rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Giuseppe Paolisso, di seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5, - CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, di seguito denominata "Soggetto Ospitante";

PREMESSO CHE

- con D.R. 1193 del 17.05.10 è stato autorizzato l'utilizzo del presente schema di convenzione finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti necessari al fine del conseguimento dell'esame di stato per gli Psicologi, su parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 20.04.10. e successive modifiche del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Regolamento interno del Dipartimento.
- l'art.1 della L.18 febbraio 1989 n.56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale,
- l'art.1 punto 3, del D.M. n. 239 del 13.01.92 stabilisce che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - Psicologia Generale
 - Psicologia Clinica
 - Psicologia Sociale
 - Psicologia dello Sviluppo

La normativa in materia prevede che all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream, della durata di 1 anno, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Tale convenzione regola il rapporto di tirocinio post-laurea professionalizzante degli studenti laureati del Dipartimento di Psicologia del Soggetto Proponente e il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture fino ad un max di n.3 tirocinanti per tutor per anno.

Articolo 2

Il tirocinio in argomento, non costituisce rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio post laurea professionalizzante non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il tirocinante svolge le attività di tirocinio con la guida di un tutor appartenente al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo da almeno due anni, che assume la funzione di “tutor”.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale e/o un tutor, indicato dal Soggetto Ospitante, che definisce le modalità del tirocinio, gli orari ed i turni a seconda delle esigenze della struttura stessa.

Articolo 4

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda, quale Soggetto Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
- c) il periodo di svolgimento del tirocinio;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Al termine del tirocinio, il tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia.

Articolo 5

Gli studenti, durante il tirocinio, pur non essendo tenuti al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, dovranno:

- attenersi alle disposizioni generali ed organizzative del Soggetto Ospitante;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6

Nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 “General data protection regulation-GDPR” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare, le Parti avranno cura di utilizzare le informazioni ed i dati, eventualmente assunti in esecuzione del presente accordo, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso. Le Parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.

Articolo 7

Il soggetto Ospitante, si impegna a:

- mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l’attività concordata;
- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
- applicare al tirocinante le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante:

- si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.

La Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 9

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al Direttore del Dipartimento di Psicologia del Soggetto Promotore.

Articolo 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 4 (**quattro**) anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo raccomandata a.r.. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Articolo 11

La realizzazione del tirocinio post laurea professionalizzante non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Articolo 12

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Napoli.

Articolo 13

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 14

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università – Autorizzazione n. 16825 del 20.3.1989. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto consta di cinque facciate su cinque fogli, numerate dal n. 1 al n. 5 e viene redatto in duplice originale, di cui una al "Soggetto Ospitante" e una al "Soggetto Promotore".

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Dipartimento di Psicologia
dell'Università degli Studi della Campania**

"Luigi Vanvitelli"

Il Direttore

Prof. Luigi Trojano

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

"Federico II"

Il Direttore Generale

Avv. Anna Iervolino